

---

# Circolare di studio n. 15/2018

---

*Periodo 16 – 31 Agosto 2018*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524  
06.8719.8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## **Sommario**

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Termini feriali in ambito tributario .....	3
Nuovi recapiti telefonici per il call center dell’Agenzia delle entrate.....	4
Trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburanti .....	5
Conseguenze del mancato versamento della rata inerente alla rottamazione cartelle scaduto il 31 luglio scorso .....	5
Agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico.....	8
<b>Agenda.....</b>	<b>11</b>
Scadenario dal 16 al 31 Agosto 2018 .....	11
<b>Schede operative.....</b>	<b>25</b>
Prossimi acconti inerenti alle imposte sui redditi e Irap .....	25
Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione imposte sui redditi e Irap.....	27
Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) in scadenza entro la fine del mese di ottobre 2018 .....	30
<b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>	<b>32</b>
Come individuare il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.....	32
Tardiva presentazione adempimento dichiarativo da parte del professionista abilitato.....	33

## **Bene a sapersi**

### ***Termini feriali in ambito tributario***

Ai sensi dell'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, risulta operativo il disposto che, *salvo i casi espressamente previsti*, fissa la sospensione dei *termini processuali* inerenti sia alle giurisdizioni ordinarie, sia a quelle amministrative:

dal 1° 31 agosto di ogni anno.

Inoltre, sussiste anche la sospensione dei termini:

dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno

- per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, con espressa esclusione per quelli inerenti alle richieste effettuate durante le attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva;
- per il pagamento delle somme dovute a seguito:
  - dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  - dei controlli formali posti in essere ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  - della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

In concreto, il periodo di sospensione deve essere computato tenendo in considerazione, come anche puntualizzato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 3 giugno 2003, n. 8850 e 14 febbraio 2007, n. 3223, il cosiddetto "calendario comune", secondo l'unità di misura del giorno.

Tale sospensione, operativa di diritto e, conseguentemente, non rinunciabile, riguarda, salvo specifiche eccezioni, i cosiddetti termini processuali e, pertanto, si devono ritenere *non* compresi nella "pausa feriale", tra gli altri, quelli inerenti:

- *agli sgravi di somme iscritte a ruolo;*
- *al versamento delle imposte;*
- *alla decadenza per la notifica degli atti impositivi*, di cui agli artt. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispettivamente per gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- *alla decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento*, di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- *alle richieste di autotutela;*

nonché *la scadenza entro cui il contribuente deve procedere a richiedere il rimborso di imposte*, tenendo presente, al riguardo che la sospensione non opera per il termine sancito dall'art. 38 del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, ma trova applicazione per quello ex art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il ricorso contro il diniego, sia questo espresso o tacito.

Nell'ipotesi di *processo cautelare* riguardante procedimenti inerenti alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi si ritiene che non trovi applicazione la *sospensione feriale dei termini*, tenendo in considerazione che se:

- una cartella di pagamento;

*oppure:*

- un accertamento esecutivo;

risultasse notificata alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, si rende necessario che la notifica del ricorso, che deve riportare la richiesta cautelare, venga effettuata con tempestività in quanto, per la mancata applicabilità della sospensione feriale, l'udienza cautelare può trovare svolgimento nel periodo della pausa estiva.

Per contro, risulterebbe inesatta ed erronea la proposizione della sola istanza cautelare disgiunta dal ricorso, in quanto, nel rito tributario, la medesima non può essere presentata prima del ricorso.

In ogni caso, è anche opportuno tenere in considerazione che con il comunicato stampa del 3 agosto 2018, l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono state "congelate" le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto.

Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra:

- cartelle;
  - avvisi di liquidazione;
  - richieste di documentazione;
- e:
- lettere di compliance.

Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno, quindi, essere, comunque, inviati.

La notifica di tutti i documenti "congelati" riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

## ***Nuovi recapiti telefonici per il call center dell'Agenzia delle entrate***

I recapiti telefonici di assistenza dell'Agenzia delle entrate dal 1° agosto 2018 sono cambiati e diventano gratuiti.

Per avere informazioni e assistenza i contribuenti potranno rivolgersi senza costi ai seguenti numeri:

- 800.90.96.96, per informazioni:
  - su questioni fiscali generali;
  - sui rimborsi;
  - sulle cartelle;
  - sulle comunicazioni di irregolarità;nonché per prenotare un appuntamento;
- 800.89.41.41, per:
  - ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati;

*e per:*

  - informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.

In pratica, oltre alla numerazione, cambia anche il costo della chiamata, in quanto per i nuovi numeri verdi il costo del traffico telefonico sarà interamente a carico dell'Agenzia, come conseguenza della legge

annuale per il mercato e la concorrenza e, quindi, i soggetti interessati o contribuenti non dovranno sostenere alcun costo per ricevere assistenza fiscale.

Ai fini operativi, in ogni caso, la precedente numerazione, con tariffa urbana a tempo, resterà attiva fino alla fine dell'anno. Pertanto, fino al 31 dicembre 2018 saranno operativi sia i "numeri con addebito", sia i nuovi "numeri verdi".

Qualora l'utente digiti i recapiti telefonici precedentemente in uso (848.800.444 e 848.448.833), un messaggio vocale indicherà al chiamante la nuova numerazione, specificando che ha la possibilità di scegliere se richiamare usando il numero verde, senza sostenere alcun costo telefonico *oppure* di rimanere in linea per usufruire del servizio di assistenza con addebito del costo della telefonata a tariffa urbana a tempo.

## ***Trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburanti***

Al fine di contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi nonché le frodi perpetrate nel settore dei prodotti energetici, ai sensi:

- dell'art. 1, comma 909, lettera b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205;
- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 5 luglio 2018, n. 73285/RU;
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 maggio 2018, n. 106701;

i soggetti che:

- gestiscono distributori di benzina e gasolio a elevata automazione;
- erogano unicamente in modalità *self-service prepagato* muniti di sistemi automatizzati:
  - di tele-rilevazione dei dati di impianto;
  - di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.);
  - e:
  - di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante;

oltre all'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi, devono procedere a trasmettere, entro la fine del mese di agosto, le informazioni *relative al mese di luglio 2018*.

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che le informazioni trasmesse verranno utilizzate sia per la predisposizione telematica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del registro di carico e scarico dei carburanti di cui all'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sia per soddisfare le richieste di informazioni di carattere fiscale dell'Agenzia delle entrate, tenendo presente, in ogni caso, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi deve avvenire con cadenza giornaliera;
- la trasmissione dei corrispettivi deve risultare eseguita, *su base mensile*, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- l'invio dei dati, dopo essersi accreditati al Pud-Portale Unico Dogane, deve essere effettuato attraverso il portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre quelli di carattere fiscale saranno inviati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate.

N.B.: detto obbligo, che decorre dal 1° luglio 2018, non interessa l'intera rete distributiva e, per i soggetti tenuti ad adempiere, non riguarda la totalità dei prodotti erogati al distributore.

## ***Conseguenze del mancato versamento della rata inerente alla rottamazione cartelle scaduto il 31 luglio scorso***

Per i contribuenti che non hanno provveduto a corrispondere la rata della rottamazione 2017 in scadenza al 31 luglio scorso, sussiste la possibilità di poter riattivare la dilazione pregressa.

In merito, si ritiene opportuno rammentare che ai fini operativi, dopo che il contribuente interessato aveva provveduto a presentare *l'istanza-dichiarazione della definizione agevolata* entro il 15 maggio 2018, l'Agente della riscossione avrebbe provveduto a segnalare l'esito e le modalità di regolarizzazione.

In pratica, a coloro che avevano presentato la *domanda di adesione* per carichi relativi al periodo:

- *dal 1° gennaio al 30 settembre 2017*, Agenzia delle entrate-Riscossione doveva provvedere a inviare una comunicazione entro il 30 giugno 2018, con indicato:
  - *nell'ipotesi di accoglimento della domanda*:
    - dell'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;
    - della scadenza delle eventuali rate;oltre ai bollettini da utilizzare per il pagamento.  
L'esecuzione dei pagamenti delle somme dovute, poteva avvenire:
    - in un'unica soluzione;
    - *oppure*, in un massimo di 5 rate di pari importo, di cui:
      - la prima delle quali entro il 31 luglio 2018;
      - l'ultima, entro il 28 febbraio 2019;
  - *nel caso di diniego della domanda*, le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono "rottamabile" il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione;
- *dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016*, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018, con indicato nell'ipotesi di:
  - *nell'ipotesi di accoglimento della domanda*:
    - dell'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;
    - della scadenza delle eventuali rate;oltre ai bollettini da utilizzare per il pagamento.  
L'esecuzione dei pagamenti delle somme dovute, può avvenire:
    - in un'unica soluzione;
    - *oppure*, in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:
      - la prima, entro il 31 ottobre 2018, nella misura del 40%;
      - la seconda entro il 30 novembre 2018, nella misura del 40%;
      - l'ultima, entro il 28 febbraio 2019, nella misura del 20%;
  - *nel caso di diniego della domanda*, le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono "rottamabile" il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione;  
mentre per:
- *coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono risultati in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016*, Agenzia delle entrate-Riscossione doveva provvedere a inviare:
  - *una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018*, con specificato l'ammontare delle rate scadute, in quanto, al riguardo, è necessario tenere in considerazione che è stata prevista come "*condizione necessaria*" per poter accedere al beneficio della "rottamazione" che il pagamento dell'importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016, risulti effettivamente eseguito in *un'unica soluzione* entro il 31 luglio 2018.  
*Ne deriva, di conseguenza, che nell'ipotesi di:*
    - mancato pagamento;

- pagamento insufficiente;  
o, anche:
  - tardivo pagamento;
- della predetta somma, l'istanza di definizione agevolata non sarebbe stata accolta;
- una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018, con specificato nell'ipotesi di:
    - accoglimento della domanda:
      - dell'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;
      - della scadenza delle eventuali rate;
    - oltre ai bollettini da utilizzare per il pagamento.
    - L'esecuzione dei pagamenti delle somme dovute, può avvenire:
      - in un'unica soluzione;
      - oppure, in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:
        - la prima, entro il 31 ottobre 2018, nella misura del 40%;
        - la seconda entro il 30 novembre 2018, nella misura del 40%;
        - l'ultima, entro il 28 febbraio 2019, nella misura del 20%;
  - diniego della domanda, le specifiche motivazioni per le quali la domanda non era stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018;

tenendo anche presente che, al riguardo, l'Agenzia delle entrate aveva puntualizzato, in sede della manifestazione "Telefisco 2018", che per coloro che non avessero rispettato la scadenza, anche ai fini della definizione delle «rottamazioni bis», l'agente della riscossione procederà d'ufficio a suddividere il debito residuo per il numero di rate non pagate del piano originario.

Alla data del 31 luglio 2018 è scaduto il termine per eseguire il pagamento delle rate previste dalla rottamazione cartelle, riguardanti, nello specifico, i versamenti inerenti sia alla "rottamazione bis" (di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella L. 4 dicembre 2017, n. 172), sia alla precedente definizione agevolata (di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 1° dicembre 2016, n. 225).

Specificamente, le corresponsioni che dovevano necessariamente risultare eseguite alla predetta data, come accennato, riguardavano:

- la prima o unica rata della definizione agevolata prevista dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- la quarta rata della definizione agevolata prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (il cui termine originario risultava fissato al 30 aprile 2018);
- il saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di eventuali piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, che interessano i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148.

Per coloro che avevano aderito alla *definizione agevolata*, si rendeva dovuta la sola corresponsione del residuo delle somme dovute senza pagamento di sanzioni e interessi di mora, tenendo presente che con il pagamento della *prima rata della definizione agevolata* scaduta:

- il 31 luglio 2018 per i carichi affidati in riscossione nel 2017;
- e:
- il 31 ottobre 2018 per i carichi affidati in riscossione dal 2000 al 2016;

saranno revocati gli eventuali piani di rateizzazione precedenti.

Inoltre, in linea generale, è opportuno tenere in considerazione che nell'ipotesi di:

- mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non

produce effetti e non sarà possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;

- *mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima* non sarà, invece, più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata;
- *decadenza dalla rottamazione*, il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, non può più costituire oggetto di rateizzazione;

tenendo presente che:

- *per i debitori che, alla data di presentazione dell'istanza, avevano una dilazione pendente*, è necessario valutare se alla data dell'invio dell'istanza-domanda di adesione alla rottamazione agevolata esisteva una rateizzazione in corso, in relazione a uno specifico piano di rientro. Infatti:
  - *per i piani accordati dal 22 ottobre 2015 in poi*, ai fini della decadenza è necessario il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive;
  - *per i piani concessi prima del 22 ottobre 2015*, la soglia della decadenza risultava elevata a otto rate non consecutive;

per cui, poiché *il venir meno del piano di rateazione consegue al semplice maturare dei requisiti di legge*, si ritiene che l'eventuale mancato supero del limite predetto, la dilazione si deve ritenere pendente.

Ne deriva, di conseguenza, che coloro che:

- *non hanno provveduto alla corresponsione della rata della rottamazione 2017 scaduta il 31 luglio 2018*, hanno la possibilità di *riattivare la dilazione progressa*, tenendo in considerazione che compete all'Agente della riscossione *procedere d'ufficio a suddividere il debito residuo per il numero di rate non pagate del piano originario*;
- *hanno provveduto al pagamento della prima rata della rottamazione agevolata*, è venuta meno la possibilità di riattivare la rateazione precedente.

## ***Agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico***

Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398 per:

- le associazioni;
- e:

- le società sportive dilettantistiche;

senza fini di lucro che *non* hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae, ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all'Agenzia delle entrate di volersi avvalere dell'agevolazione.

È uno dei chiarimenti forniti con la corposa circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, con la quale l'Agenzia delle entrate scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e ha risposto ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella L. 398/1991 e nel Tuir, oltre a chiarire l'ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista per alcuni atti delle "federazioni sportive" e degli "enti di promozione sportiva" riconosciuti dal Coni.

Ai fini operativi, in ogni caso, è bene tenere, tra l'altro, in considerazione che:

- *le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla L. 398/1991* sono solamente quelle "connesse agli scopi istituzionali" dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con esclusione da tale regime per le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi effettuate

adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato, come, a titolo meramente indicativo, avvalendosi:

- di strumenti pubblicitari;  
o, comunque:
- di diffusione di informazioni a soggetti terzi;  
oppure:
- utilizzando altri strumenti propri degli operatori di mercato;
- *le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla L. 398/1991, che prevede, tra l'altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta, non decadono dalle agevolazioni:*
  - se hanno attuato un comportamento concludente;  
e:
  - se hanno comunicato all'Agenzia delle entrate di volersi avvalere dell'agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00 (prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- *le cessioni verso corrispettivo di atleti si devono necessariamente ritenere:*
  - *rientranti nel regime agevolato previsto dall'art. 148, comma 3, del Tuir* (che testualmente recita: "per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati), se, ovviamente, risultano poste in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un'unica Federazione Sportiva;
  - *non rientranti nel regime agevolato previsto dall'art. 148, comma 3, del Tuir* e, quindi, conseguentemente si rendono operative le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, come nel caso in cui *il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto* senza che l'atleta sia stato coinvolto dall'ente nella pratica sportiva dilettantistica.Inoltre, la cessione si deve ritenere tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un'altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente;
- *per le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto:*
  - incassate in contanti;
  - versate successivamente sul conto corrente dall'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di € 1.000,00 previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della L. 398/1991;è necessario, al fine della dimostrazione del rispetto dell'*obbligo di tracciabilità*, procedere a:
  - rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione;
  - conservarne una copia;
  - annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.



## **Agenda**

### **Scadenario dal 16 al 31 Agosto 2018**

<b>Giorno</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Fatto/ da fare</b>
20	<b>ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO</b> Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> .	
20	<b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b> I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef <i>di competenza del mese precedente</i> .	
20	<b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b> I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
20	<b>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</b> Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli importi inerenti alle operazioni effettuate <i>nel corso del mese precedente</i> , se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
20	<b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUTI IVS</b> Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti della seconda rata di contribuzione dovuta per l'anno in corso calcolata sul cosiddetto "minimale", mediante versamento utilizzando il modello F24.	
20	<b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE INPS-RATEIZZAZIONE</b> Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>titolari di partita Iva</i> , che hanno deciso di optare per il pagamento rateale, dell'eventuale <i>rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi.	
20	<b>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</b> Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.	
20	<b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> Le Amministrazione pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni <i>avvenute nel corso del mese precedente</i> .	
20	<b>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</b> Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i> .	
20	<b>ASSEGNI CIRCOLARI-IMPOSTA DI BOLLO</b> Scade il termine per procedere al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo	

	inerente agli assegni circolari in circolazione <i>alla fine del secondo trimestre solare</i> , da parte delle banche e degli istituti di credito autorizzati all'emissione dei medesimi, mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando l'appropriato codice tributo.	
20	<b>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b> Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.	
20	<b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b> Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
20	<b>CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b> Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
20	<b>CEDOLARE SECCA</b> Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la prevista maggiorazione.	
20	<b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b> I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00.	
20	<b>CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI</b> Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.	
20	<b>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</b> Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> .	
20	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</b> Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
20	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la	

	<p>frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i>.</p>
20	<p><b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b> I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.</p>
20	<p><b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.</p>
20	<p><b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.</p>
20	<p><b>CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI</b> Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.</p>
20	<p><b>DIRITTI CAMERALI-VERSAMENTO</b> Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.</p>
20	<p><b>ENASARCO-VERSAMENTO</b> Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2018.</p>
20	<p><b>ENERGIA ELETTRICA</b> Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 504/1995, in relazione ai consumi dell'anno precedente.</p>
20	<p><b>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</b> Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del Tuir, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati".</p>
20	<p><b>ESERCENTI ATTIVITÀ AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA</b> I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate <i>nel mese solare precedente</i>.</p>
20	<p><b>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</b> I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, <i>in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente</i>, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>

<b>20</b>	<p><b>FATTURAZIONE DIFFERITA E ANNOTAZIONE DOCUMENTI EMESSI</b></p> <p>Per i soggetti Iva, scade il termine per procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente in forma semplificata</i>, inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– cessioni comunitarie non imponibili, poste in essere nel corso del mese precedente;</li><li>– cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, poste in essere nel corso del mese precedente;</li><li>– prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, poste in essere nel corso del mese precedente;</li><li>– prestazioni di servizi "generiche", non soggette all'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea;</li><li>– prestazioni di servizi individuabili per il tramite di valida e/o idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi del medesimo soggetto;</li></ul> <p>tenendo in considerazione che le fatture devono necessariamente risultare registrate entro il termine di emissione in relazione al mese di effettuazione delle operazioni.</p>	
<b>20</b>	<p><b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b></p> <p>Annotazione in un eventuale unico documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
<b>20</b>	<p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO</b></p> <p>Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente <i>mese di giugno (secondo mese precedente)</i>, in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.</p>	
<b>20</b>	<p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO</b></p> <p>Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente <i>mese di giugno (secondo mese precedente)</i>.</p>	
<b>20</b>	<p><b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b></p> <p>I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i>.</p>	
<b>20</b>	<p><b>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA OPERAZIONI</b></p> <p>I soggetti che operano nella grande distribuzione e che già hanno la possibilità di adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.</p>	
<b>20</b>	<p><b>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-TRASMISSIONE CORRISPETTIVI</b></p> <p>Le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate,</p>	

	distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente (comprese anche per le giornate in cui sussiste l'assenza di corrispettivi), in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.	
20	<b>INAIL-VERSAMENTO TERZA RATA PREMIO</b> I datori di lavoro che si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata i premi dovuti per l'anno in corso, procedere al versamento della <i>rata</i> di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista, come di seguito specificato) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
20	<b>INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA</b> Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.	
20	<b>IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI</b> Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP.	
20	<b>IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</b> Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
20	<b>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA</b> Pagamento da parte dei soggetti passivi Iva che: <ul style="list-style-type: none"><li>• effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese;</li><li>• effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità contribuenti trimestrale, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso trimestre solare (mesi di aprile, maggio e giugno);</li><li>• da parte dei soggetti passivi Iva che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e hanno optato per il previsto regime, devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva <i>relativa allo scorso mese di giugno (secondo mese precedente a quello in corso)</i>;</li></ul> mediante versamento utilizzando il modello F24.	
20	<b>IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE</b> Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell' <i>eventuale rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24.	

<b>20</b>	<p><b>IVAFE-VERSAMENTO</b></p> <p>Termine di versamento, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata, dell'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, a titolo di saldo 2017 e 1° acconto 2018, con la prevista maggiorazione.</p>
<b>20</b>	<p><b>IVIE-VERSAMENTO</b></p> <p>Termine di versamento, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata, dell'Ivie-imposta sugli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2017 e 1° acconto 2018, con la prevista maggiorazione.</p>
<b>20</b>	<p><b>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'art. 53 del Tuir, iscritti alla gestione separata Inps e titolari di partita Iva, che hanno deciso di optare per il pagamento rateale, <i>dell'eventuale rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione degli interessi.</p>
<b>20</b>	<p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di giugno (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 luglio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
<b>20</b>	<p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di aprile 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
<b>20</b>	<p><b>LOCAZIONI BREVI-COMUNICAZIONE RELATIVA AI DATI DEI CONTRATTI</b></p> <p>Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici, che sono intervenuti nel pagamento dei corrispettivi rivenienti dalle locazioni brevi, devono procedere a eseguire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni inerenti ai dati e alle informazioni dei contratti per le locazioni predette, stipulati nel periodo dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 da parte di soggetti persone fisiche non esercenti attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p>
<b>20</b>	<p><b>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</b></p> <p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compensi per avviamento commerciale;</li> <li>- contributi degli enti pubblici;</li> <li>- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li> <li>- canoni inerenti alle locazioni brevi;</li> <li>- premi e vincite;</li> <li>- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li> <li>- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li> <li>- redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- redditi diversi;</li> </ul> <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
<b>20</b>	<p><b>SOMME DOVUTE RATEIZZATE-TITOLARI DI PARTITA IVA</b></p> <p>Per i soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, scade il termine per effettuare il pagamento della relativa rata, con gli interessi.</p>	
<b>20</b>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti Ires "solari", compresi soggetti equiparati, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di giugno (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 luglio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
<b>20</b>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>I contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti Ires "solari", compresi soggetti equiparati, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del mese di aprile 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
<b>20</b>	<p><b>STUDI DI SETTORE</b></p> <p>Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e Iva relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, con interessi.</p>	
<b>20</b>	<p><b>TOBIN TAX</b></p> <p>Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
<b>20</b>	<p><b>VERSAMENTI IMPOSTE</b></p>	

	<p>Termine utile per eseguire il versamento del saldo 2017 e/o del 1° acconto 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della prevista maggiorazione;</li><li>– dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la prevista maggiorazione;</li></ul> <p>tenendo presente, inoltre, che alla data in esame, se ne ricorrono i presupposti, scade anche il termine per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione;</li><li>– delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2017, con la prevista maggiorazione, da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</li></ul>	
27	<p><b>CONTRIBUTI ENPAIA</b></p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	
27	<p><b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</b></p> <p>Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti <i>al mese precedente</i>.</p>	
28	<p><b>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</b></p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>terza rata del quarto periodo contabile</i> (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento dovuto per il secondo periodo contabile (marzo-aprile), mediante versamento, utilizzando il modello F24.</p>	
29	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di giugno</i>, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 31 maggio 2018 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
30	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta,</p>	

	<p>la cui chiusura avviene <i>alla fine del corrente mese</i>, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto lo scorso 31 luglio (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i>, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
30	<p><b>LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA</b></p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.</p>	
30	<p><b>LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO</b></p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
31	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di settembre</i>, scade il termine per procedere al pagamento delle somme dovute che, di regola, si possono riferire alla <i>seconda o unica rata</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'Ires;</li><li>- dell'Irap;</li><li>- delle inerenti addizionali;</li></ul> <p>inerente al periodo d'imposta di riferimento, mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
31	<p><b>AGRICOLTORI ESONERATI-ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MODELLO INTRA-12</b></p> <p>Gli agricoltori esonerati devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alla presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel corso del mese precedente (modello Intra-12) con la specificazione dell'Iva dovuta;</li></ul>	

	<p><i>nonché:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla liquidazione e al versamento dell'Iva, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 17 e 19 del D.Lgs. 7 luglio 1997, n. 241, relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24.</li> </ul>	
<b>31</b>	<p><b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE INPS-VERSAMENTO RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>non titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>terza rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%;</li> <li>- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>seconda rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%;</li> </ul> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24</p>	
<b>31</b>	<p><b>ASSICURAZIONI</b></p> <p>Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di luglio</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente <i>mese di giugno</i>, mediante versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>	
<b>31</b>	<p><b>CEDOLARE SECCA-ACCONTO</b></p> <p>I contribuenti che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento della <i>terza rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%;</li> <li>- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento della <i>seconda rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%;</li> </ul> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo "1840-Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-Acconto prima rata".</p>	
<b>31</b>	<p><b>CEDOLARE SECCA-PAGAMENTO SALDO PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE</b></p> <p>I contribuenti che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento della <i>terza rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente, con</li> </ul>	

	<p>l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento della <i>seconda rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%;</li> </ul> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo "1842-Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-Saldo".</p>	
<p style="text-align: center;"><b>31</b></p>	<p><b>CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno in corso e che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <p>che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale terza rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%;</li> <li>- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale seconda rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%;</li> </ul> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>31</b></p>	<p><b>CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE</b></p> <p>Pagamento da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>delle società di persone e soggetti assimilati non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno in corso e che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale terza rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%;</li> <li>- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale seconda rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%;</li> </ul> </li> </ul> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>- 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul>	

	<p><i>nonché dei soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno in corso e che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, devono procedere al pagamento dell'eventuale terza rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%;</i></li><li>- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, devono procedere al pagamento dell'eventuale seconda rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%;</i></li><li>• <i>mediante versamento utilizzando il modello F24 e versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- 2001 - Ires acconto prima rata;</li><li>- 2003 - Ires saldo;</li><li>- 3800- Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li><li>- 3812- Irap acconto-prima rata.</li></ul></li></ul>	
31	<p><b>CONTRIBUZIONI INPS</b></p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti <i>del mese precedente</i>, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li><li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li><li>• ai lavoratori a progetto;</li><li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li><li>• ai venditori a domicilio;</li><li>• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.</li></ul> <p>Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport.</p>	
31	<p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</b></p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di novembre</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
31	<p><b>DIRITTI ANNUALI CAMERALI</b></p> <p>Termine per effettuare il pagamento del diritto annuale, tenendo in considerazione l'eventuale integrazione, da parte dei soggetti iscritti alla Camera di commercio, <i>se ne ricorrono le condizioni in relazione alla chiusura del periodo d'imposta o esercizio sociale.</i></p>	
31	<p><b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI-TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI</b></p> <p>I soggetti che gestiscono distributori di benzina e gasolio a elevata automazione, che erogano unicamente in modalità <i>self-service prepagato</i> muniti di sistemi automatizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di tele-rilevazione dei dati di impianto;</li><li>- di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta</li></ul>	

	<p>elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.); e: – di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante; oltre all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi, devono procedere a trasmettere le informazioni <i>relative al mese precedente</i>.</p>	
31	<p><b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b> Termine per procedere all’emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti <i>nel corso del precedente mese</i>.</p>	
31	<p><b>IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE</b> Pagamento della <i>quarta rata o quota bimestrale</i> dell’imposta assolta in modo virtuale inerente alla dichiarazione presentata entro lo scorso 31 gennaio, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l’appropriato codice tributo.</p>	
31	<p><b>INVENTARI-SOTTOSCRIZIONE</b> Sottoscrizione dell’inventario inerente <i>al bilancio dell’esercizio chiuso il 31 agosto 2017</i>, per il quale <i>l’adempimento dichiarativo è scaduto lo scorso 31 maggio</i> (nove mesi dalla chiusura dell’esercizio), da parte dei soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare in contabilità ordinaria.</p>	
31	<p><b>IVAFE-VERSAMENTO</b> Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l’ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>: - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell’eventuale <i>terza rata o quota</i> con l’applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%; - <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell’eventuale <i>seconda rata o quota</i> con l’applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%; mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
31	<p><b>IVIE-VERSAMENTO</b> Pagamento, da parte dei <i>contribuenti non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l’ivie-imposta sul valore degli immobili situati all’estero e che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>: - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell’eventuale <i>terza rata o quota</i> con l’applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,64%; - <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell’eventuale <i>seconda rata o quota</i> con l’applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,11%;</p>	

	mediante versamento utilizzando il modello F24.	
<b>31</b>	<b>LIBRO CESPITI-REDAZIONE</b> Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare che, entro la data in esame, sono tenuti a porre in essere la presentazione del modello Redditi, scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.	
<b>31</b>	<b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b> Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti <i>al mese precedente</i> , tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.	
<b>31</b>	<b>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b> Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della prevista dichiarazione.	
<b>31</b>	<b>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE-VERSAMENTO RATA MENSILE INERENTE A SITUAZIONID DI DIFFICOLTÀ</b> Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica, scade il termine per procedere a eseguire il pagamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'istanza-richiesta di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.	
<b>31</b>	<b>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC</b> Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi ( <i>modello Redditi SC</i> ), <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , da parte dei soggetti Ires ( <i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i> ) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso: - <i>mese di febbraio</i> (senza maggiorazioni); - <i>mese di gennaio</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%); mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.	

## Schede operative

### **Prossimi acconti inerenti alle imposte sui redditi e Irap**

<b>ACCONTO IRPEF</b>	
<i>Se importo di Rigo RN34 / RN61, campo 4- "Differenza", risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 51,65	Acconto non dovuto.
superiore a € 51,65 ma non a € 257,52	Versamento <i>in unica soluzione</i> entro il 30 novembre 2018.
superiore a € 257,52	Corresponsione in due rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40%, entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%, se già non corrisposta entro il 2 luglio 2018, con possibilità di rateizzazione;</li> <li>• restante 60%, entro il 30 novembre 2018.</li> </ul>
<b>ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>	
Addizionale regionale	Non si rendono dovuti acconti
Addizionale comunale	L'acconto deve risultare corrisposto entro il termine del saldo Irpef e, di conseguenza, l'acconto 2018 deve essere effettuato entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%, se già non eseguito entro il 2 luglio 2018, con possibilità di rateizzazione;
<b>ACCONTO IRES</b>	
<i>Se importo di Rigo RN17 / RN28 risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 20,66	Acconto non dovuto.
superiore a € 20,66, ma non a € 257,52	Versamento <i>in unica soluzione</i> entro il 30 novembre 2018 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio).
superiore a € 257,52	Corresponsione in due rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40%, entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%, se già non corrisposta entro il 2 luglio 2018, con possibilità di rateizzazione, se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato nei termini ordinari;</li> <li>• restante 60%, entro il 30 novembre 2018, se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'undicesimo mese dell'esercizio sociale o periodo d'imposta).</li> </ul>

<b>ACCONTO IRAP</b>	
<i>Se importo di Rigo IR21 risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 51,65, se contribuente persona fisica:	Acconto non si rende dovuto
non superiore a € 20,66, se contribuente diverso da persona fisica (soggetti Ires)	Acconto non si rende dovuto
Se di entità superiore ai predetti importi	L'acconto si rende dovuto nella misura del 100% e deve essere determinato e corrisposto applicando le medesime modalità previste per l'acconto Irpef / Ires.
<b>ACCONTO CEDOLARE SECCA</b>	
<i>Se importo di Rigo RB11, campo 3, risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 51,65	Acconto non dovuto.
superiore a € 51,65 ma non a € 271,07	Versamento in <i>unica soluzione</i> , nella misura del 95%, entro il 30 novembre 2018.
superiore a € 271,07	Corresponsione in due rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 38% (40% di 95%), entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%, se già non corrisposta entro il 2 luglio 2018, con possibilità di rateizzazione;</li> <li>• 57% (60% di 95%), entro il 30 novembre 2018.</li> </ul>

## ***Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione imposte sui redditi e Irap***

<b><i>Violazione</i></b>	<b><i>Individuazione</i></b>	<b><i>Sanzione amministrativa</i></b>
Omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute  <i>(art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva <i>(prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui si è avuta formale conoscenza)</i>	dal 60% al 120% delle somme dovute, con un minimo di € 200,00
	Presentazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva (omessa presentazione)	dal 120% al 240% delle somme dovute, con un minimo di € 250,00
Omessa presentazione della dichiarazione nella quale non risultano dovute imposte  <i>(art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva <i>(prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui si è avuta formale conoscenza)</i>	da € 150,00 a € 500,00 <i>(che diventa di entità doppia per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)</i>
	Presentazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva (omessa presentazione)	da € 250,00 a € 1.000,00 <i>(che diventa di entità doppia per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)</i>
Dichiarazione tardiva  <i>(art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione dell'adempimento dichiarativo con ritardo non superiore a 90 giorni	da € 150,00 a € 500,00 <i>(che diventa di entità doppia per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)</i>
Dichiarazione presentata senza specifici allegati  <i>(art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Omessa presentazione degli studi di settore o dei parametri	da € 250,00 a € 2.000,00
Dichiarazione infedele  <i>(art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Adempimento dichiarativo con presenza di condotte fraudolenti	dal 135% al 270% di quanto rilevato
	Adempimento dichiarativo con maggior tributo dovuto minore del 3% dell'imposta o del credito dichiarato e in ogni caso minore di € 30.000,00	dal 60% al 120% di quanto rilevato
	Adempimento dichiarativo infedele quale conseguenza di un errore di imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito con	dal 60% al 120% di quanto rilevato

	danno erariale	
	Adempimento dichiarativo infedele quale conseguenza di un errore di imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito in mancanza di danno erariale	sanzione fissa di € 250,00
	Adempimento dichiarativo infedele per situazioni e casi diversi dai precedenti	dal 90% al 180% di quanto rilevato
<p>Omissione o errore nell'adempimento dichiarativo che incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo (rilevabili dai controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)</p> <p><i>(Artt. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)</i></p>	Ritardo non superiore a 15 giorni	1% giornaliero delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a un terzo
	Ritardo non superiore a 90 giorni	15% delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a un terzo (quindi: pari al 5%)
	Ritardo superiore a 90 giorni	30% delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a un terzo (quindi: pari al 10%)
<p>Omissione o errore nell'adempimento dichiarativo che incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo (rilevabile dai controlli formali di cui all'art. 36-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)</p> <p><i>(Artt. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)</i></p>	Indipendentemente dal ritardo	30% delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a due terzi (quindi: pari al 20%)
<p>Omesso o infedele adempimento dichiarativo relativo a un reddito prodotto all'estero</p> <p><i>(art. 1, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i></p>	in qualsiasi caso	dal 90% al 180% delle somme dovute, con aumento pari a un terzo
Adempimento dichiarativo	se non redatto in conformità al	da € 250,00 a € 2.000,00

non regolare <i>(art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	modello approvato o se risultano omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa i dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo o se non è indicato ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli	
Denuncia variazioni di redditi fondiari <i>(art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	In presenza di omesso adempimento	da € 250,00 a € 2.000,00
Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte degli intermediari <i>(Art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241)</i>	A carico dell'intermediario incaricato	da € 516,00 a € 5.164,00

## ***Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) in scadenza entro la fine del mese di ottobre 2018***

<b>Violazione</b>	<b>Individuazione</b>	<b>Sanzione amministrativa</b>
Omessa presentazione della dichiarazione con ritenute alla fonte non versate  <i>(art. 2, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di scadenza della dichiarazione successiva <i>(prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui si è avuta formale conoscenza)</i>	dal 60% al 120% delle somme dovute, con un minimo di € 200,00
	Presentazione oltre il termine di scadenza della dichiarazione successiva (omessa presentazione)	dal 120% al 240% delle somme dovute, con un minimo di € 250,00
Dichiarazione infedele inerente a compensi, interessi e altre somme e importi di entità inferiore a quelle accertati  <i>(art. 2, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Adempimento dichiarativo con presenza di condotte fraudolenti	dal 135% al 270% di quanto rilevato
	Adempimento dichiarativo con ritenute alla fonte non versate di entità minore del 3% delle somme oggetto di dichiarazione e in ogni caso di ammontare minore di € 30.000,00	dal 60% al 120% di quanto rilevato
	Adempimento dichiarativo infedele per situazioni e casi diversi dai precedenti	dal 90% al 180% di quanto rilevato, con un minimo di € 250,00
Dichiarazione omessa o infedele in presenza dell'avvenuto effettivo versamento delle ritenute alla fonte  <i>(Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di scadenza della dichiarazione successiva	da € 150,00 a € 500,00
	Presentazione adempimento dichiarativo oltre il termine di scadenza della dichiarazione successiva	da € 250,00 a € 2.000,00
Omessa indicazione dei dati inerenti ai nominativi dei soggetti o contribuenti percipienti  <i>(Art. 2, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	in aggiunta alle sanzioni precedentemente indicate	€ 50,00 per ogni nominativo, ridotta ad € 25,00 se la dichiarazione risulta presentata entro il termine di scadenza della dichiarazione successiva
Adempimento dichiarativo non regolare  <i>(art. 8, comma 3, del D.Lgs.</i>	in qualsiasi caso	da € 500,00 a € 4.000,00

<i>18 dicembre 1997, n. 471)</i>		
Nel caso di mancanza o di incompletezza degli atti o dei documenti per i quali risulta obbligatoria la conservazione o l'esibizione  <i>(art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	in qualsiasi caso	da € 250,00 a € 2.000,00
Mancato rispetto dei termini da parte degli intermediari  <i>(art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241)</i>	In presenza di omessa o tardiva trasmissione telematica dell'adempimento	da € 516,00 a € 5.164,00

## Dossier Casi e Contabilità

### ***Come individuare il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero***

Il comma 1 dell'art. 165 del Tuir prevede la regola generale per il calcolo del *foreign tax credit*, stabilendo che le *imposte estere pagate a titolo definitivo* sono detraibili dall'imposta netta dovuta, nei limiti della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Ai fini dell'individuazione dell'imposta estera detraibile, è opportuno analizzare separatamente sia gli elementi del predetto rapporto, sia la relazione esistente tra la quota d'imposta italiana e l'imposta netta dovuta.

Pertanto, ai fini procedurali è opportuno puntualizzare che:

- *il numeratore del rapporto*, rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia, deve essere assunto, come regola, al "lordo" dei costi sostenuti per la sua produzione, in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali.

Tuttavia tale modalità di computo se, da una parte, garantisce la simmetria tra l'ammontare del reddito estero assoggettato al tributo estero e il reddito estero preso a riferimento per la determinazione del credito d'imposta, dall'altra, in ragione della diversa composizione del numeratore (reddito estero al lordo dei costi) rispetto al denominatore del rapporto (reddito complessivo al netto dei costi di produzione), potrebbe essere strumentalizzata mediante operazioni finalizzate a un'indebita "monetizzazione" del credito d'imposta.

Pertanto, tali operazioni potranno essere oggetto di sindacato elusivo, in applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre all'eventuale applicazione delle ulteriori norme specificamente previste dall'ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni di abuso.

Si è precisato "come regola", in quanto se si tratta di reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione e di reddito di lavoro autonomo, l'entità di riferimento deve risultare assunta al netto dei costi sostenuti per la loro produzione, così come rideterminati in relazione alla normativa fiscale italiana;

- *il denominatore del rapporto*, costituito dal reddito complessivo, deve necessariamente essere assunto "al netto" delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione, e non "al lordo". In pratica, l'imposta italiana deve essere considerata per il suo ammontare effettivo senza dover procedere alla ricostruzione virtuale della medesima al fine di evitare l'effetto derivante dal riporto delle perdite pregresse.

Quanto sopra può essere schematizzato nella seguente formula:

$$\frac{\text{RE-Reddito estero}}{\text{RCN- reddito complessivo al netto delle perdite dei pregressi periodi d'imposta}} \times \text{imposta italiana}$$

Le disposizioni contenute nell'articolo citato subordinano il riconoscimento del credito a particolari limiti e condizioni.

In primo luogo, l'accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d'imposta italiana, corrispondente al rapporto predetto, da assumere – in ogni caso – nei limiti dell'imposta netta dovuta per il periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile.

E' necessario, inoltre, evidenziare che il rapporto tra il reddito estero (RE) e il reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti (RCN), può risultare superiore ad "1" quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero.

In tal caso, il rapporto si considera pari a "1", non potendo l'imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all'imposta effettivamente dovuta, poiché, altrimenti, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere.

A chiarimento dell'assunto, si valuti la seguente situazione di un soggetto Ires con reddito di fonte estera di entità superiore al reddito complessivo netto come si evince dai seguenti dati:

<i>Tipologia</i>	<i>Importi in euro</i>
Reddito di fonte estera (RE)	100.000,00
Reddito di fonte italiana	200.000,00
Perdite pregresse	250.000,00
Reddito complessivo netto (RCN)	50.000,00
Aliquota Ires vigente nel periodo d'imposta	24,00%
Ires (24,00% di € 50.000,00)	12.000,00
Imposta estera (aliquota del 30%) -> 30% di € 100.000,00	30.000,00

Ne deriva che, applicando, senza correttivi, la formula predetta, si perviene al seguente conteggio:

$\begin{array}{r} \text{€ } 100.000,00 \\ \text{-----} \times \text{€ } 12.000,00 = \text{€ } 24.000,00 \\ \text{€ } 50.000,00 \end{array}$
---

Il rapporto tra il RE-Reddito estero e il RCN-reddito complessivo al netto delle perdite dei pregressi periodi d'imposta del caso in esame risulta uguale a "2", per cui il credito si deve intendere acquisito in misura tale da non superare l'unità, per cui l'entità dell'imposta estera che potrà essere recuperata non può superare il limite di quella italiana pari a € 12.000,00.

Al riguardo si pone in rilievo che se si tratta di reddito d'impresa prodotto all'estero, sussiste la possibilità di recuperare l'imposta estera eccedente la quota d'imposta italiana - nei limiti dell'imposta netta dovuta di periodo - con il meccanismo del riporto delle eccedenze, di cui al comma 6 dell'art. 165 del Tuir.

### ***Tardiva presentazione adempimento dichiarativo da parte del professionista abilitato***

Le vigenti disposizioni dispongono che le dichiarazioni devono essere presentate all'Agenzia delle entrate per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni *oppure*, per i contribuenti persone fisiche, nei casi espressamente previsti,

consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

In generale, l'eventuale presentazione della dichiarazione oltre i termini di scadenza, ma entro i successivi 90 giorni, configura la cosiddetta "dichiarazione tardiva", ma valida a tutti gli effetti.

Si è specificato “in generale”, in quanto è opportuno tenere in considerazione che il concetto di “dichiarazione tardiva” assume un significato estremamente diversi per il contribuente e per l'intermediario abilitato.

Ai fini procedurali, infatti, *le dichiarazioni tardive*:

- *per il contribuente*, sono quelle che risultano inviate oltre i termini di scadenza, ma entro i successivi 90 giorni (quindi, considerando per il periodo d'imposta “2017”, si devono ritenere tardive quelle inviate dopo il 31 ottobre 2018, ma entro il 29 gennaio 2019).

Tali adempimenti dichiarativi sono considerati validi, in quanto non si concretizza la fattispecie della “dichiarazione omessa”, alla quale risulta associata una sanzione amministrativa, che il contribuente ha la possibilità di regolarizzare mediante ravvedimento operoso (corrispondendo la somma di € 25,00 entro il termine predetto);

- *per l'intermediario*, sono quelle che si realizzano in due casi, diversi a seconda della data di assunzione dell'impegno telematico alla trasmissione della dichiarazione, in quanto se la richiesta di invio delle dichiarazioni da parte del contribuente risulta formulata dopo il termine di presentazione della dichiarazione, l'intermediario ha tempo un mese per trasmetterla e solo dopo detto termine è sanzionabile per tardiva trasmissione della dichiarazione.

In altri termini, se l'impegno all'invio dell'adempimento dichiarativo è stato assunto:

- *entro i termini di presentazione della dichiarazione*, l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre i termini di presentazione. A titolo meramente indicativo, se un commercialista risulta aver assunto l'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione di un contribuente persona fisica esercente attività d'impresa in data 15 settembre 2018 (quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione), ma non ha provveduto alla sua spedizione entro il 31 ottobre 2018;
- *oltre i termini di presentazione della dichiarazione*, in questo caso l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno. *Ad esempio*: se il 4 novembre 2018, l'intermediario ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica del modello Redditi 2018 PF e provvede a trasmetterla il dopo il 5 dicembre 2018.

L'intermediario concretizza la fattispecie di *dichiarazione tardiva*, se risulta aver provveduto a trasmettere l'adempimento dichiarativo:

- *oltre i termini di presentazione*, pur avendo assunto l'impegno entro tali termini;
- *oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno*, se lo stesso è stato assunto oltre i termini di presentazione;

ha la possibilità, comunque, di ravvedersi, e scontare così una minore sanzione se procede a:

- inviare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di presentazione;
- corrispondere spontaneamente la prevista sanzione amministrativa ridotta (codice tributo: 8924), per ciascuna dichiarazione tardiva.

In caso di tardiva o di omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti incaricati, si rende applicabile la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00 ed, eventualmente, la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, o in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.